

COMUNE DI MUGGIO' provincia di Milano

Allegato alla delibera CC.
n° 16 del 01.04.09

ALLEGATO 16

PIANO
DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI e
PUBBLICHE AFFISSIONI
NORME TECNICHE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL PIANO	4
ART. 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3	DIMENSIONAMENTO DEL PIANO	5

TITOLO II - CLASSIFICAZIONE GENERALE

ART. 4	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	6
ART. 5	DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI	8

TITOLO III - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' ESTERNA

ART. 6	DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO E LIMITAZIONI COMUNI	9
ART. 7	INSEGNA A BANDIERA	10
ART. 8	INSEGNA A MURO	10
ART. 9	INSEGNA SU SUPPORTO PROPRIO	12
ART. 10	INSEGNA SU TENDA	13
ART. 11	TARGA	13
ART. 12	INSEGNA COORDINATA	13
ART. 13	PREINSEGNA	14
ART. 14	BACHECA	15

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 15	CARTELLO	16
ART. 16	TABELLA	16
ART. 17	BACHECA	17
ART. 18	QUADRO PLANIMETRICO	17
ART. 19	IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO	17
ART. 20	IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE	18
ART. 21	STRISCIONE	19
ART. 22	STENDARDO	19
ART. 23	LOCANDINA	19
ART. 24	PRISMA	19
ART. 25	CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI	20
ART. 26	SEGNO CRIZZONALE RECLAMISTICO	20

ART. 27 IMPIANTI PUBBLICITARI SPECIALI	21
ART. 28 CARTELLI SPONSORIZZATI PER AREE VERDI	21
ART. 29 AUTOMEZZI PUBBLICITARI	22
TITOLO V - DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI	
ART. 30 NORME GENERALI	23
ART. 31 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI	24
ART. 32 DISTANZE	25
ART. 33 NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI TEMPORANEI	27
ART. 34 NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ	28
TITOLO VI - ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO	
ART. 35 Z1 - ZONE PRECULSE AGLI IMPIANTI	30
ART. 36 Z2 - AMBITI DI LIMITAZIONE	30
ART. 37 Z3 a - ZONE URBANE CONSOLIDATE	30
ART. 38 Z3 b - ZONE PREFERENZIALI	30
ART. 39 Z4 - ZONE PRODUTTIVE	31
ART. 40 Z5 - ZONE DI RIQUALIFICAZIONE	31
ART. 41 Z6 - STAZIONI DI SERVIZIO	32
TITOLO VII - PROCEDURA AMMINISTRATIVA	
ART. 42 OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE	33
ART. 43 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	33
ART. 44 EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOQUE	33
ART. 45 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE	34
ART. 46 CASI PARTICOLARI	34
ART. 47 CASI PARTICOLARI DI AFFISSIONI DIRETTE	35
ART. 48 INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA	35
ART. 49 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE	35
ART. 50 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	36
ART. 51 COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ	36
ART. 52 SANZIONI AMMINISTRATIVE	37
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ART. 53 IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA	39

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO DEL PIANO

ART. 1

1. Il Piano Generale degli Impianti individua le tipologie dei manufatti e disciplina la loro localizzazione nel territorio, con particolare attenzione alle esigenze sociali e economiche, alla tutela ambientale e paesaggistica nonché alla sicurezza della circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.¹
2. Il Piano è costituito dai seguenti Elaborati:
 - a. Norme Tecniche;
 - b. Tavola 1 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - c. Tavola 2 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - d. Tavola 3 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - e. Tavola 4 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - f. Tavola 5 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - g. Tavola 6 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - h. Tavola 7 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - i. Tavola 8 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - j. Tavola 9 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - k. Tavola 10 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - l. Tavola 11 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - m. Tavola 12 - Censimento degli impianti pubblicitari, in scala 1:1.000
 - n. Tavola 13 - Zonizzazione del territorio comunale, in scala 1:5.000

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2

1. Il piano trova applicazione nell'intero territorio comunale.
2. Fuori del centro abitato le dimensioni massimissime e la posizione degli impianti pubblicitari sono disciplinate dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (Dpr 16 dicembre 1992, n. 495). Il presente piano regola altresì la tipologia e le caratteristiche tecniche di dettaglio degli impianti stessi e definisce la zonizzazione entro cui è dato realizzarli, sulla base degli ambiti di tutela del territorio definiti dalla pianificazione sovraordinata e dal vigente PRG.
3. Entro il centro abitato le dimensioni massime e la posizione degli impianti sono disciplinate dal presente Piano conformemente alle deroghe consentite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
4. Il Piano assume la delimitazione di "Centro Abitato" così come definita con deliberazione di C.C. n° 275/23.12.1998, ai sensi dell'art 3, comma 1, punto 8 del codice della strada.
5. Il presente Piano, nel caso di variazioni alla delimitazione del "Centro Abitato" e del "Centro Storico", degli ambiti di Prg o PGT vigenti che hanno valore nel presente piano e della legislazione sovraordinata nonché dei vincoli del Ptcp, ne recepirà direttamente le modifiche.

¹ (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con d.l.vo 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, d.l.vo 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998 e successive modificazioni), Legge n.214 del 1.8.2003 e Legge n.326 del 24.11.2003

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada); D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610; L. 7 dicembre 1999, n. 472; D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507; D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490; Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni C.C. 13 marzo 1995 n. 37;

6. Il presente piano, all'interno delle definizioni degli impianti di cui al successivo titolo, per meglio disciplinare il decoro degli impianti stessi, specifica e amplia il novero delle tipologie elencate nel regolamento d'attuazione del Codice della strada.
7. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

ART. 3

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D. Lgs n. 507 del 15.11.1993, nel territorio comunale la superficie complessiva ammessa per la pubblica affissione è determinata in 276,00 mq, corrispondenti a 12,00 mq per 1000 abitanti, dati 22.964 abitanti al 31.12.2007; ai sensi dell'articolo 3 c. 3 del D.Lgs. 507/93 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità massime degli impianti per le pubbliche affissioni (formato standard cm 70 x cm. 100):
 - a. Affissione Istituzionale, sociale e non commerciale: n. 450 (25%)
 - b. Affissione necrologi: n. 170 (10%)
 - c. Affissione commerciale: n. 1.176 (65%) di cui:
 - Pubblica: n. 938 (52%)
 - Diretta: n. 240 (13%)
2. Sono escluse dalle quantità ammesse dal presente piano, con riferimento alla classificazione di cui al successivo Titolo II, la pubblicità esterna, la pubblicità temporanea, gli impianti pubblicitari speciali.
3. La quantità degli impianti di pubblica affissione da installare è stabilita annualmente con apposita delibera del Consiglio Comunale in adeguamento alla variazione dei residenti nel Comune, tenendo conto del minimo di 12,00 mq per abitante stabilito per legge e delle relative ripartizioni.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE GENERALE

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 4

1. Ai fini del presente Piano si definiscono Impianti Pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali sia direttamente sia mediante l'apposizione di elementi cartacei o di altra natura. Gli impianti possono essere Permanenti o Temporanei.

IMPIANTI PERMANENTI

- Insegna;
- Preinsegna;
- Cartello;
- Tabella;
- bacheca;
- Impianto a messaggio variabile;
- Totem;
- Impianto di servizio;
- Quadro planimetrico;
- Cartelli Sponsor

IMPIANTI TEMPORANEI

- Striscione;
- Stendardo;
- Locandina;
- Prisma;
- Cartello di cantiere;
- Gigantografia su ponteggio;
- Segno orizzontale reclamistico;
- Automezzi pubblicitari.

2. Gli impianti, ai fini del presente piano, sono distinti in due classi principali:
 - a. PUBBLICITÀ ESTERNA: comprende le insegne d'esercizio e tutti i manufatti installati sugli edifici o nelle pertinenze degli stessi e la cui ragion d'essere è la pubblicità dell'attività ivi esercitata; ovvero, nel caso delle preinsegne, a localizzarla nel territorio.
 - b. La PUBBLICA AFFISSIONE: composta dagli impianti destinati alla pubblicità commerciale, istituzionale e sociale. Gli impianti di pubblica affissione si dividono in:

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: sono effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere agli obblighi di legge, per comunicazioni dell'Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;
Tabella;
Bacheca;
Totem;
Impianto di servizio;

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA SOCIALE O COMUNQUE PRIVE di rilevanza commerciale: sono effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel *Regolamento Comunale*. Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione o alle attività dell'ente o del soggetto promotore. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;
Tabella;
Bacheca;
Totem;
Impianto di servizio;
Quadro planimetrico;
Impianto a messaggio variabile;
Tutti gli impianti temporanei.

L'Amministrazione Comunale può uniformare l'utilizzo degli impianti di natura istituzionale e quelli di natura sociale e non commerciale sulla base di specifiche esigenze contingenti o, nel caso di centri minori del territorio, in forma strutturale.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE effettuate dal Servizio Affissioni.

Le tipologie permanenti ammesse sono:

Cartello;
Tabella;
Impianto di servizio;
Quadro planimetrico;
Impianto a messaggio variabile;
Cartello Sponsor aree verdi.

Gli impianti temporanei ammessi sono:

Standardi;
Locandine;
Prismi;
Segno orizzontale reclamistico;
Automezzi pubblicitari.

- IMPIANTI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DIRETTE: sono effettuati da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio; ovvero gli impianti destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale da parte di soggetti privati anche per conto terzi su suolo pubblico e privato. Le tipologie ammesse sono:

Cartello;

Tabella;

Impianto a messaggio variabile.

3. All'interno di pubblici servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza di materiale pubblicitario di qualsiasi natura per effettuare pubblicità per conto altrui, sempre che esso non sia visibile direttamente dall'esterno, in particolar modo trattandosi di materiale audiovisivo o a messaggio variabile. Il materiale non potrà avere dimensioni complessivamente superiori a mq 2. Dette quantità non sono computate nel dimensionamento del Piano di cui all'art. 3.
4. Ai fini del presente piano si definiscono:
 - a. simbolo: segno grafico non composto da caratteri alfanumerici;
 - b. sigla: la lettera o le lettere iniziali di una o più parole usate come abbreviazione al posto della denominazione per esteso.
 - c. scritta: uno o più vocaboli composti unicamente da caratteri alfanumerici.
 - d. marchio: il simbolo, la sigla, la scritta o la composizione di questi.

DIMENSIONI DEGLI IMPIANTI

ART. 5

1. Fuori dai centri abitati le dimensioni degli impianti pubblicitari, fatte salve le norme particolari definite caso per caso, rispondono alle prescrizioni del Codice della Strada. Gli impianti pubblicitari non devono superare la superficie di 12 mq, con l'eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 10 mq; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 5% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 20 mq.
2. Entro i centri abitati valgono le norme particolari definite nei successivi articoli.
3. Le insegne poste in diagonale rispetto al senso di marcia dei veicoli sono equiparate alle insegne poste perpendicolarmente.

TITOLO III

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA

DEFINIZIONE DI INSEGNA D'ESERCIZIO E LIMITAZIONI COMUNI

ART. 6

- 1 Per insegne d'esercizio, distinte in base alla collocazione e caratteristiche nei successivi articoli e con l'eccezione delle preinsegne, regolamentate specificatamente nel successivo art. 13, si intendono scritte, tabelle e simili a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede e nella pertinenza di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati; le caratteristiche di tali mezzi pubblicitari devono essere tali da adempiere alla loro funzione, esclusiva o principale, che è l'immediata identificazione dell'attività.
- 2 Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.
- 3 Le insegne d'esercizio sono generalmente composte da scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura. Possono essere luminose per luce indiretta o per luce propria. In quest'ultimo caso la luminosità deve essere limitata ai caratteri e ai simboli della denominazione di esercizio.
- 4 L'apposizione di globi luminosi, impianti speciali o di altre forme pubblicitarie o di richiamo diverse dalle insegne e in aggiunta a queste, è valutata di volta in volta dal responsabile del procedimento, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio, col criterio di evitare messaggi ridondanti, eccessiva o disordinata occupazione dello spazio di facciata intorno ai portali dei negozi e disarmonici accostamenti con il contesto architettonico e ambientale, con particolare riguardo per le esposizioni visibili dalla pubblica via.
- 5 La collocazione permanente di insegne pubblicitarie e di esercizio è vietata sui parapetti dei balconi.
- 6 Nelle luci delle finestre di attività prive di vetrine o poste oltre il piano terra, è possibile applicare insegne con misure non superiori a cm. 50x50.
- 7 È vietato installare qualunque tipo di insegna al di sopra della linea di gronda degli edifici.
- 8 Sulle facciate degli immobili di interesse storico soggetti alle disposizioni del D.Lgs 42/04 è consentita unicamente l'installazione di targhe indicanti professioni e attività esercitate nell'immobile stesso. L'autorizzazione è condizionata al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai beni Ambientali e Architettonici, quando dovuto, e in ogni caso alla normativa urbanistico-edilizia comunale vigente. È consentito il permanere e il ripristino delle insegne di qualsiasi natura storicamente esistenti e testimoniate, quando espressamente tutelate dalla soprintendenza o da essa autorizzate.
- 9 L'Amministrazione comunale potrà individuare insegne e bacheche esistenti, di valore storico tipologico o di alta qualità progettuale, da sottoporre a tutela.
- 10 Le insegne aventi funzione mista - nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi - sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente o esclusiva. In tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

8. I mezzi pubblicitari a sè stanti, esposti nelle vetrine degli esercizi, sono ammissibili soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice, in sussistenza della primaria insegna d'esercizio e a condizione che questa abbia carattere di prevalenza.
9. Tutte le insegne devono rispondere a requisiti oggettivi (tipologia, dimensioni, colori, materiali impiegati, composizione delle scritte e dei disegni, collocazione, ecc.), tali da consentire, a salvaguardia del decoro urbano, un armonico inserimento nel contesto ambientale e architettonico dell'ambito urbano.
10. L'Amministrazione comunale o gli aventi diritto, questi ultimi quando riuniti in associazione anche temporanea e rappresentanti tutti i proprietari e i gestori di un congruo numero di attività presenti in un ambito continuo, possono promuovere un progetto complessivo di riordino delle insegne. In questi ambiti, a fronte di un progetto degli impianti omogeneo per dimensioni, tipologie, materiali e colori dei supporti e/o anche degli stessi messaggi, è possibile derogare alle norme che limitano la collocazione delle Insegne su Supporto Proprio, di cui al successivo art. 9, limitatamente al Totem (comma 11) nonché alla collocazione e alle dimensioni massime per i Cartelli (comma 7), Insegne Sagomate (comma 8) e Bandiere (comma 9).

INSEGNA A BANDIERA

ART. 7

1. Manufatto sporgente da una costruzione, mono o bifacciale, realizzato in materiali rigidi; all'interno dei centri abitati può essere installata unicamente per farmacie, posti di pronto soccorso e rivendite tabacchi.
2. Le insegne debbono essere sagomate nelle forme del simbolo prescritto e non possono superare i 100 cm per lato del quadrato che le iscrive. I simboli, quando illuminati o quando di colore verde o rosso, debbono essere installati ad almeno 8 metri da un impianto semaforico.
3. Le insegne a bandiera devono essere impostate con il bordo inferiore a un'altezza non superiore a quella del primo piano e comunque ad almeno 2,50 m da terra se aggettanti su spazi pedonali pubblici o d'uso pubblico e 5.10 m se aggettanti su strade.
4. Le insegne debbono essere accostate alla facciata nel rispetto degli allineamenti e delle caratteristiche architettoniche. Non devono ostacolare la visuale di targhe o scritte di pubblico interesse né porsi come schermo di visuali prospettiche monumentali o panoramiche di pregio.
5. Il simbolo della farmacia deve essere di colore verde e illuminato solo negli orari di servizio notturno.
6. Le insegne a bandiera non possono essere dotate o associate a elementi di altra natura, quali simboli, marchi, scritte alfanumeriche e impianti speciali di cui all'art. 27 delle presenti norme.
7. Le insegne a bandiera possono essere realizzate su supporto proprio, come impianto a palina di cui all'art. 9 comma 10 del presente testo, nel caso in cui elementi naturali o artificiali non eliminabili o l'arretramento rispetto alla cortina edilizia dell'edificio che ospita le attività predette, impediscano una visione agevole degli impianti stessi.

INSEGNA A MURO

ART. 8

1. Manufatto posto in aderenza alla costruzione o direttamente dipinto sulle pareti oppure come vetrofania applicata alle vetrine.

2. Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, o, nel caso limitasse troppo la specchiatura della porta, immediatamente sopra l'architrave tra il piano terra e il primo piano; qualora ciò non fosse possibile per la presenza di manufatti in aggetto o pensiline, l'insegna dovrà essere posta immediatamente sopra gli stessi; nel caso di luci in doppia altezza o con mezzanino sovrastante non intercalato da architrave, la collocazione dell'insegna dovrà essere valutata dal responsabile del procedimento in ordine all'armonico inserimento della stessa nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti fatta salvo il rispetto del RAI.
3. In presenza di portici, le insegne possono essere contenute nella parte superiore del portico nel caso in cui la struttura architettonica impedisca la visione frontale completa dell'insegna posta nell'apertura della vetrina; nel rispetto delle prescrizioni del successivo comma 5, il responsabile del procedimento, sentita la Commissione per il Paesaggio, valuterà le deroghe per l'armonico inserimento dell'insegna nel contesto architettonico e degli altri eventuali impianti pubblicitari esistenti.
4. In tutti i casi descritti ai precedenti commi 2 e 3, le insegne dovranno avere dimensioni tali da non superare i limiti relativi all'arredo dell'esercizio stesso, compreso fra architrave e stipiti esterni del vano dell'esercizio, e avere una sporgenza massima, dal vivo del muro, contenuta in centimetri 20.
5. E' consentita l'applicazione di vetrofanie solo nella parte alta della vetrina, per un'altezza non superiore a cm. 50, a condizione che siano di buona qualità estetica, preferibilmente con scritte di colore chiaro su fondo trasparente incolore o scuro, non siano ripetitive o ridondanti, non occupino eccessivamente lo spazio della vetrina; in luogo della denominazione dell'attività, i marchi possono essere riprodotti nelle forme depositate in qualunque parte della vetrina e iscritti in un quadrato o in un rettangolo con dimensioni massime di 1,5 mq.
6. Fuori dai centri abitati, fatte salve le limitazioni dell'art. 5 delle presenti norme, gli impianti possono avere altezza massima pari a 2 m, lunghezza massima pari al 50% della lunghezza della facciata e sporgenza contenuta entro 30 cm.
 - a. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni inscrivibili in un quadrato o in un rettangolo di 12 mq se posti parallelamente alla viabilità, o in aderenza ai fabbricati, e di 6 mq negli altri casi;
 - b. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale, artigianale, direzionale e fieristico possono essere installate insegne o marchi di fabbrica anche sulle pensiline aggettanti, qualora realizzate come parte integrante del disegno architettonico dell'edificio. In questo caso non sono consentite insegne a cassonetto scatolare, né cieco né luminoso; le insegne, devono essere a lettere singolarmente scatolate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. In ogni caso le insegne debbono sempre essere collocate entro la sagoma dell'edificio.
7. Entro i centri abitati l'impianto può avere altezza massima pari a 80 cm, lunghezza massima pari al 30% della facciata e sporgenza contenuta entro 10 cm. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del responsabile del procedimento, sentita la Commissione per il Paesaggio, l'estensione complessiva delle insegne finanche alla lunghezza totale della facciata, fatte salve le prescrizioni del precedente comma 4.
8. Le insegne all'esterno di edifici, e aggettanti su strade prive di marciapiede per più di 10 cm, dovranno essere poste in opera ad almeno metri 5,10 dal suolo, misurati dal loro punto più basso.

1. Manufatto monofacciale installato nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Salve diverse disposizioni, può essere autorizzata nel caso esistano elementi naturali o artificiali non eliminabili che siano d'ostacolo alla vista dell'eventuale Insegna a Muro. Debbono avere le stesse caratteristiche dimensionali delle Insegne a Muro, ma solo nelle forme composte da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le scritte, tranne i marchi depositati, debbono essere composte in un unico colore e poste su non più di due righe.
2. Fuori dal caso sujesteso, nelle zone urbane, le insegne su supporto proprio sono ammesse, anche in associazione con le eventuali Insegne a muro esistenti o richieste, nel caso in cui l'edificio in cui è esercita l'attività da pubblicizzare sia arretrato rispetto alla cortina edilizia per più di 8 m o dalla viabilità per più di 15 m. Fuori dai centri abitati, gli impianti possono essere autorizzati solo se gli edifici sono arretrati più di 15 m dalla cortina edilizia o più di 30 m dalla viabilità e se non sono presenti insegne frontali poste a più di 6 m di altezza.
3. Di norma le insegne su supporto proprio possono essere autorizzate solo in posizione parallela alla viabilità. In casi particolari, fuori dai centri abitati è ammessa la collocazione perpendicolare alla viabilità.
4. La superficie complessiva di tutte le insegne che pubblicizzano un'attività deve essere compresa nei limiti di cui al precedente art. 5 per gli impianti posti fuori dai Centri abitati.
5. Le scritte, con esclusione dei marchi depositati, debbono essere composte indicativamente con caratteri scuri su fondo chiaro e poste su non più di due righe.
6. Le insegne su supporto proprio ammesse dal presente piano, fatti salvi i disposti del comma 1 del presente articolo, sono definite e regolate dai commi successivi.
7. CARTELLO: come definito del comma 1 del successivo art. 14 delle presenti norme.
 - a. Entro i Centri abitati può avere dimensioni fino a 100x70 cm, orizzontale o verticale, e posto perpendicolarmente, quando ammesso, o diagonalmente alla viabilità; 140x100 cm, solo con orientamento orizzontale e parallelamente alla viabilità. Può essere illuminato per luce indiretta o per luce propria, con scritte, eventuali simboli e marchi illuminati singolarmente su fondo schermato.
 - b. Le dimensioni sopraesese possono essere raddoppiate fuori dai Centri abitati.
8. INSEGNA SAGOMATA: manufatto composto da lettere scatolate, staccate e sagomate, anche illuminate indirettamente o per luce propria. Le scritte, tranne i marchi depositati, debbono essere composte in un unico colore e poste su non più di due righe. Le dimensioni ammesse sono le seguenti:
 - a. Fuori dai centri abitati l'impianto può avere altezza massima pari a 1 m e spessore contenuto entro 30 cm. La collocazione di marchi di fabbrica composti da simboli o sigle, quando non accompagnati da scritte, può essere riprodotta nelle dimensioni inscrivibili in un quadrato o in un rettangolo di 10 mq se posti parallelamente alla viabilità.
 - b. Entro i centri abitati l'impianto può avere altezza massima pari a 50 cm, e spessore contenuto entro 10 cm. Se parallele alla viabilità possono raggiungere la dimensione di 2,5 mq. La presenza di più attività affacciate sullo stesso fronte può determinare, a giudizio del Responsabile del procedimento, sentito il parere della Commissione per il Paesaggio, l'estensione complessiva delle insegne al 50% della lunghezza totale della facciata.
9. PALINA: elemento bifacciale, generalmente perpendicolare alla viabilità, supportato da palo metallico. È ammessa esclusivamente nei seguenti casi, in deroga alle prescrizioni dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo e con le limitazioni descritte nei relativi articoli.
 - a. per le aree destinate ai distributori di carburanti esterne ai centri abitati. Vedi art 41;

- b. per le farmacie e posti di pronto soccorso di cui al comma 5 dell'art. 7.
 - c. per segnalare fermate autobus e mezzi pubblici: vedi comma 3, art. 19.
10. TOTEM: Struttura autonoma bifacciale a sviluppo verticale, in materiali rigidi di qualsiasi natura, di sostegno per scritte, simboli o marchi, realizzata in modo che l'elemento di sostegno e la facciata espositiva si configurano in un tutt'uno. Può essere luminosa per luce indiretta o con lettere luminose per luce propria su fondo schermato.
- a. Entro i Centri abitati le dimensioni massime dell'intero manufatto non possono essere superiori a 150x250 cm e 30 cm di profondità.
 - b. Fuori dei Centri abitati le dimensioni possono raggiungere i 150x450 cm e 100 cm di profondità.

INSEGNA SU TENDA

ART. 10

1. L'apposizione di messaggi pubblicitari sulle tende è regolata dalle seguenti disposizioni:
- a. Possono essere composte solo da scritte che si riferiscono esclusivamente alle attività poste al piano terra e devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione e eventualmente essere accompagnate dal marchio di fabbrica; le scritte devono essere uniche e poste sul pendente frontale;
 - b. L'altezza delle scritte, dei simboli e dei marchi deve essere pari o inferiore a 0,25 m;
 - c. Sulla falda superiore della tenda può essere riportato il solo marchio inerente l'attività esercitata con dimensioni contenute in un quadrato di lato 0,50 m;

TARGA

ART. 11

1. Si considera targa il manufatto rigido realizzato con materiali di qualsiasi natura apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede.
2. Le targhe indicanti professioni e attività in genere devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.
3. Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di 30x20 cm. Se le targhe devono essere inserite su un portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di 50x30 cm.
4. Le targhe indicanti attività commerciali in generale non dovranno superare la misura di 50x30 cm.
5. Per le targhe inerenti la pubblicità sanitaria si fa riferimento alle norme speciali vigenti.

INSEGNA COORDINATA

ART. 12

1. Manufatto mono o bifacciale posto su supporto proprio o fissato a muro, destinato a una pluralità di insegne o targhe di esercizio, che devono avere uguali dimensioni, colori e materiali e costituire oggetto di un'unica autorizzazione. Possono essere illuminate solo per luce indiretta.

2. La realizzazione di insegne coordinate è ammessa qualora esse facciano riferimento a attività contenute in un edificio o in più edifici, senza vetrine o ingressi che affacciano all'esterno. Nel caso in cui ciò avvenga in un centro commerciale, è ammessa la realizzazione di un elemento pubblicitario aggiuntivo rispetto alle dimensioni massime prescritte nel comma successivo, con dimensioni contenute entro 3 mq e omogeneo per dimensioni, materiali e colori all'impianto coordinato, recante la scritta alfanumerica, compresi eventuali simboli o marchi connessi, con cui è designato il centro commerciale o l'attività principale da cui prende il nome.
3. Entro i centri abitati, con esclusione delle aree che fronteggiano la viabilità extraurbana, la superficie massima consentita per l'impianto è di 6 mq. Nelle zone pedonali non sono ammesse dimensioni oltre i mq. 3.
4. Fuori dai centri abitati la superficie massima consentita, compreso l'elemento aggiuntivo di cui alla seconda proposizione del precedente comma 2, è regolata dalla norma del codice della strada richiamata nel comma 1 dell'art. 5.
5. La superficie complessiva delle insegne coordinate deve essere conteggiata nei limiti di cui al precedente art. 5.

PREINSEGNA

ART. 13

1. Manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno; indica la sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di massimo di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La preinsegna è composta da una scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento e eventualmente dal marchio di fabbrica dell'attività da localizzare; i colori devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
3. Le scritte debbono essere composte in modo da risultare di facile lettura, preferibilmente non in corsivo e con caratteri dalla grafica eccessivamente complicata o ridondante.
4. Salva la prescrizione del comma 3, i marchi di fabbrica possono essere riprodotti con la grafica propria quando ciò, a giudizio del responsabile del procedimento, renda visivamente più agevole il riconoscimento.
5. Quando è richiesta l'installazione di più preinsegne sullo stesso tratto viario e ogniqualvolta il responsabile del procedimento lo reputi possibile o il Comando dei Vigili Urbani lo reputi necessario, le preinsegne debbono essere raggruppate su strutture di sostegno collettive, con un massimo di 6 preinsegne per ogni cartello collettivo; in questo caso le insegne debbono avere eguali dimensioni sia in altezza, sia in larghezza, anche quando siano presenti più sostegni collettivi.
6. Le preinsegne devono essere rettangolari e avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1x0,20 e superiori di 1,5 x 0,30 secondo i seguenti principi:
 - a. entro i centri abitati e fuori dai centri abitati quando poste sulle strutture collettive composte da sole preinsegne, con dimensioni massime di 1x0,20 m;
 - b. fuori dai centri abitati, quando poste singolarmente fino alle dimensioni 1,50x0,30;
7. L'indicazione sulla preinsegna deve essere unica, così come, sui sostegni collettivi, l'indicazione può essere rappresentata su un'unica insegna; non sono ammesse indicazioni poste su più preinsegne e formanti un messaggio con dimensioni più estese di quelle ammesse.
8. La collocazione nel territorio delle preinsegne deve avvenire in conformità agli artt. 128 e 134, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e, in particolare, alle seguenti prescrizioni:

- a. Possono essere installate solo sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e qualora la configurazione dei luoghi e della rete stradale le renda necessarie, a giudizio dell'ente proprietario della strada, per raggiungere l'attività;
- b. Non possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica;
- c. Le preinsegne, sia singole, sia raggruppate su sostegni collettivi, debbono essere installate su propri supporti;
- d. In particolare, comma 6 dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale, zona artigianale, zona commerciale" che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione;
- e. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di preinsegne per una singola azienda è consentito:
 - Sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione oppure origine di un consistente traffico veicolare;
 - Sulle strade urbane se l'azienda è posta in luoghi difficilmente localizzabili rispetto alla viabilità principale e ai luoghi di massima percorrenza, notorietà e visibilità.
- f. La richiesta di autorizzazione deve riguardare tutte le preinsegne riferite all'attività da localizzare, evidenziando i tracciati viari, le intersezioni e le motivazioni che rendono necessario l'allestimento degli impianti;

BACHECA

ART. 14

1. Manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superfici predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi.
2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazioni non di natura commerciale.
3. Le bacheche possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 70x100.
4. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima di 70 cm e lunghezza massima di 300 cm. Altri formati e tipologie debbono essere specificatamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio.
5. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate all'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc)

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CARTELLO

ART. 15

1. Manufatto permanente bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
1. Di norma, sulla viabilità, i cartelli possono essere installati solo con orientamento orizzontale e avere le seguenti dimensioni: 200x140 - 400x300 all'esterno dei centri abitati;
2. Sono ammesse dimensioni anche con orientamento verticale in base ai progetti complessivi previsti nel presente piano, delle seguenti dimensioni 140x200.
3. Per la collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140/140x200 il Responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio.
2. Le dimensioni ammesse nelle singole zone del territorio del Comune sono regolate nel Titolo VI, fatti salvi i disposti dell'art. 5 del presente testo.

TABELLA

ART. 16

1. Manufatto permanente bidimensionale collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti; è unicamente monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari sia direttamente, sia tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminoso sia per luce propria, sia per luce indiretta.
1. Le tabelle possono essere installate solo nei seguenti formati: 140x200, 200x140, 400x300.
2. Le tabelle possono essere installate con orientamento orizzontale nei seguenti formati: 200x140, 400x300.
2. Le tabelle possono essere raggruppate a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso i singoli elementi debbono essere di eguale dimensione e orientamento, essere disposte su non più di due file orizzontali e affiancate in più colonne fino alla dimensione massima di 600x300.
3. Per la collocazione degli impianti di dimensioni superiori a 200x140/140x200, compresi i raggruppamenti di più tabelle, il Responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio.
4. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le tabelle debbono essere collocate all'altezza minima di 0,80 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc.)
5. Fuori dai centri abitati la dimensione complessiva delle tabelle multiple non può superare quanto disposto dall'art. 5 del presente testo.

1. Manufatto permanente, scatolare, prevalentemente bidimensionale, collocato entro la sagoma di muri di recinzione o di sostegno di edifici o altri manufatti, caratterizzato da un pannello trasparente posto a protezione della superficie espositiva; è unicamente monofacciale con superfici predisposte alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi. Può essere luminosa sia per luce propria, sia per luce indiretta.
2. Le bacheche possono essere utilizzate solo per comunicazioni non di natura commerciale.
3. Le bacheche possono essere installate con orientamento orizzontale o verticale nei seguenti formati: 70x100.
4. Le bacheche possono essere raggruppate o fuse in un unico elemento a formare una superficie espositiva multipla. In tal caso debbono avere altezza massima di 70 cm e lunghezza massima di 300 cm. Altri formati e tipologie debbono essere specificatamente autorizzati dal responsabile del procedimento, sentita la Commissione per il Paesaggio, in base a richieste motivate e per necessità che non possono essere soddisfatte in altro modo.
5. Nelle zone ove siano raggiungibili dai pedoni, le bacheche debbono essere collocate all'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio, avere sporgenze ridotte e prive di elementi pericolosi (spigoli al vivo, bulloni, staffe, ecc)

QUADRO PLANIMETRICO

ART. 18

1. Manufatto permanente, mono o bifacciale, in forma di Cartello o Tabella, costituito da una parte prettamente espositiva, predisposta alla diffusione di messaggi pubblicitari tramite sovrapposizione d'altri elementi, e da una parte recante planimetrie generali o tematiche della città di Muggiò può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Il quadro planimetrico deve essere costruito in modo da presentare la planimetria della città in dimensioni preponderanti rispetto alla superficie espositiva, che può essere unica o composta da più elementi di eguale forma e dimensione, con dimensioni complessive non più estese di un terzo della planimetria e in forme particolari anche non comprese tra quelle elencate nel presente testo.
3. Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime dei quadri planimetrici sono quelle nel singolo caso definite dalla Giunta Comunale.

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

ART. 19

1. Manufatto permanente, avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline fermata autobus, transenne pedonali, orologi) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta. Le tipologie degli impianti di servizio sono specificate nei seguenti commi.
2. **PENSILINA FERMATA AUTOBUS:** struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico. -Sono ammessi elementi espositivi, luminosi per luce propria, illuminati indirettamente, ovvero privi di luce, mono o bifacciali; non dovrà comunque essere interessata dalla pubblicità la parete laterale esterna della pensilina dal lato ove arriva l'autobus. La massima dimensione ammessa è pari a 3 mq.

3. **PALINA FERMATA AUTOBUS:** struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare e informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Può essere collocata solo in assenza di pensiline autobus e dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata per più linee dello stesso servizio. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà avere dimensioni non superiori a 0,70 mq. Può essere illuminato per luce propria. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.
4. **OROLOGIO.** Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che può essere luminoso, illuminato o privo di luce e il messaggio pubblicitario potrà avere una dimensione massima pari a 0,35 mq. Si devono rispettare le seguenti distanze minime dal suolo: 2,50 m di altezza da terra; 0,30 m dal filo della banchina stradale.
5. **TRANSENNA PEDONALE.** Struttura metallica in tubolare con Ø mm. 60 realizzato in ferro zincato verniciato in colore antracite. Il messaggio pubblicitario, privo di luce, dovrà avere dimensioni massime di 55x100 cm, con cadenza alternata pieno - vuoto. All'interno dei centri abitati la grafica delle informazioni pubblicitarie dovrà essere uniformata in colori e forme delle scritte e dei marchi, preferibilmente chiare su fondo scuro, prive di immagini e, prima del rilascio delle autorizzazioni, il Responsabile del procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione per il Paesaggio. Le transenne non potranno essere posizionate in corrispondenza degli incroci stradali anche se semaforizzati.
6. **IMPIANTI DIVERSI:** l'Amministrazione comunale, sulla base di specifici progetti, potrà realizzare o autorizzare impianti pubblicitari che interessano elementi dell'arredo urbano, diversi da quelli qui descritti.

IMPIANTO A MESSAGGIO VARIABILE

ART. 20

1. Sono così definiti i Cartelli, le Tabelle e i Quadri Planimetrici, dotati di sistemi di modifica del messaggio attraverso il movimento elettromeccanico del supporto pubblicitario montato su parallelepipedi rotanti, o la composizione del messaggio tramite lampadine, diodi o led luminosi. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.
2. Non sono mai ammesse la proiezione o la composizione di immagini in movimento, salvo gli effetti di transizione da immagine a immagine che debbono avvenire senza produrre lampeggio o ingenerare pericolo per la circolazione stradale.
3. Il tipo con elementi a movimento elettromeccanico è ammesso esclusivamente all'interno dei centri abitati con le limitazioni di cui all'art. 30, comma 5, delle presenti norme e senza le deroghe di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 30, tranne che per le distanze dalla carreggiata e dai marciapiedi; nonché, sulla viabilità extraurbana con velocità di progetto non superiore a 50 km/h, ad almeno 100 m dalle intersezioni stradali e dai cartelli di segnalazione e pericolo. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, le distanze devono intendersi raddoppiate e la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 5 minuti.
4. I tipi a diodi, led e a proiezione di immagini di qualunque natura, sono ammessi soltanto nelle aree pedonali, nelle aree di parcheggio e in altri spazi ritenuti idonei dai servizi comunali e comunque mai nel cono ottico di eventuali intersezioni della viabilità adiacente.
5. Sono esclusi dai disposti di questo articolo gli apparati "datario" e "display", come definiti nell'art. 27.
6. Gli elementi mobili debbono essere inaccessibili e non costituire pericolo per le persone. Fatte salve le altezze da terra minime e massime, disposte per i cartelli, le tabelle e i quadri planimetrici, essi dovranno essere protetti da un pannello trasparente in polycarbonato o in vetro stratificato antisfondamento.

STRISCIONE

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a sviluppo orizzontale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.
2. Può essere utilizzato solo per messaggi di natura sociale, culturale o privi di valore commerciale.
3. Oltre al titolo, al luogo e al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni o sponsor. Le dimensioni dei singoli marchi, simboli e scritte, quando facenti capo a attività private, non può superare un terzo dell'altezza del manufatto e non essere più estesa di 50 cm. Complessivamente i marchi, le scritte diversi dal messaggio da pubblicizzare non possono superare un terzo dell'intera estensione dello striscione.
4. Lo striscione deve avere altezza pari a 1 m e lunghezza variabile.
5. Se collocato al bordo o al di sopra di una strada deve essere posto a almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

STENDARDO

1. Manufatto temporaneo, bidimensionale a prevalente sviluppo verticale, privo di rigidità e mancante di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Non può essere luminoso né per luce indiretta, né per luce propria.
1. Può avere dimensioni massime pari a 140x200 cm.
2. Se collocato al bordo di una strada deve essere posto ad almeno 5.10 m d'altezza dalla carreggiata.

LOCANDINA

1. Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. In tutto il territorio comunale le locandine possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, previo benestare del titolare dell'attività stessa e, nel caso di assenza di attività, del proprietario dell'immobile.
3. Può avere dimensioni massime 100x140 cm.

PRISMA

1. Impianto temporaneo a sviluppo verticale, anche nella forma del cavalletto, realizzato con materiali rigidi di qualsiasi natura, collocato a terra su supporto proprio. È dotato di due, tre o quattro facce espositive, di sostegno per scritte, simboli o marchi. È realizzato in modo che l'elemento di sostegno e le facciate espositive si configurino in un tutt'uno.
2. Il Prisma può contenere messaggi pubblicitari con dimensione massima 100x140 cm per facciata.

e, in ogni modo, aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto; le dimensioni massime delle singole facce non possono essere superiori a 100x200 cm e la proiezione in pianta dell'intero manufatto deve essere inscritto in un quadrato di 150 cm di lato.

3. In tutto il territorio comunale i prismi, quando utilizzati per la pubblicizzazione di attività private, possono essere collocati solo entro le pertinenze dell'attività che pubblicizzano ed essere limitati in numero di quattro. La pubblicità di natura sociale, non profit e amministrativa può avvalersi dei prismi solo per comunicazioni inerenti lo svolgimento di manifestazioni.

CARTELLI DI CANTIERE E ALTRI ELEMENTI

ART. 25

1. I cartelli di cantiere sono manufatti temporanei, bidimensionali, realizzati in materiali rigidi di qualsiasi natura, per la comunicazione di legge relativa alle opere di un cantiere edilizio; possono contenere un'immagine della realizzazione in progetto, le cui dimensioni non devono superare il 50% delle superfici massime ammesse al successivo comma.
2. I cartelli di cantiere possono avere dimensioni multiple di 100x150 fino a un massimo di 12 mq, in orizzontale o in verticale.
3. Sui ponteggi e direttamente sulle strutture in costruzione può essere autorizzata l'esposizione temporanea di cartelli o striscioni recanti il marchio e/o l'intestazione delle ditte subappaltatrici di specifici interventi ivi previsti. La collocazione di questi manufatti, che non devono superare la dimensione di 12 mq, può avvenire solo per il periodo effettivo necessario alla realizzazione degli specifici interventi.

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

ART. 26

1. Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente, senza necessità di autorizzazione amministrativa:
 - a. all'interno di aree di proprietà privata anche aperte al pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive e previo nulla osta dell'ufficio che autorizza la manifestazione.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale e garantire la corretta aderenza dei veicoli sugli stessi.
4. Per i segni orizzontali reclamistici di cui al precedente 2° comma, lettera b), è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza ottimale delle superfici stradali. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.Lgs n.507/93.

1. **DATARIO:** apparato a controllo elettronico che, mediante diodi, led luminosi o per mezzo di un movimento elettromeccanico, indica giorno, ora e temperatura o altre informazioni di carattere generale non inerenti messaggi propagandistici. Può soltanto essere inserito in altri manufatti, esclusivamente come parte d'insegne frontali, pensiline, paline per fermate autobus e quadri pianimetrici.
 - a. Può avere dimensioni massime di 0,25 mq entro i Centri abitati e 0,50 mq fuori dai Centri abitati.
 - b. Non può mai essere lampeggiante.
2. **DISPLAY:** apparato a controllo elettronico che, mediante diodi o led luminosi, riproduce scritte in caratteri alfanumerici principalmente su una sola riga di testo.
 - a. Come impianto pubblicitario può essere installato soltanto all'interno dei locali delle attività commerciali o nella parte inferiore delle vetrine prospettanti su strada. Quando visibile dall'esterno le informazioni pubblicitarie possono riferirsi alle sole attività esercite nel locale cui afferiscono, non essere lampeggianti, essere limitate a una sola linea di testo e non superare i 15 cm in altezza.
 - b. Sono esclusi dalla regolamentazione del presente testo i display eventualmente utilizzati negli impianti di servizio, limitatamente alle pensiline e alle paline per la fermata autobus, o in altri supporti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, quando siano espressamente e univocamente deputati alla divulgazione di informazioni di interesse generale o inerenti un servizio pubblico o di interesse pubblico.
2. **Datari e display non possono essere installati negli immobili di interesse storico-artistico soggetti alle disposizioni del D.Lgvo 42/04, comprese le loro pertinenze.** L'installazione di questi impianti nelle vicinanze o nei con visuali degli immobili suddetti, deve essere attentamente valutata in ordine alla tutela del bene storico e del contesto paesaggistico in cui è inserito.
3. **MANUFATTI CON INDICAZIONE DELLO SPONSOR:** I manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale, i cartelli segnalanti la realizzazione delle opere pubbliche e quelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi di cui al successivo articolo 28, non possono contenere messaggi pubblicitari, ma soltanto il marchio dello sponsor.
 - a. Per *sponsor* s'intende il soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere e manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di pubblicizzare la propria attività.
 - b. Il marchio dello sponsor può essere apposto in modo che sia visibile dallo spazio pubblico e di uso pubblico a condizione che non sia intercambiabile.
 - c. Il marchio dello sponsor deve essere contenuto nelle seguenti superfici:
 - Sui manufatti per la comunicazione e l'informazione culturale, turistica e istituzionale: fino a 2500 cmq
 - Sui cartelli segnalanti la realizzazione di lavori pubblici: fino a 2500 cmq.
 - Sui cartelli sponsorizzanti la manutenzione delle aree verdi: fino a 2500 cmq.

1. Questi impianti sono destinati a pubblicizzare la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi del territorio comunale. Detti cartelli possono avere orientamento solo orizzontale e dimensioni massime 2500 cmq; possono essere installati solo nelle aree verdi del centro abitato e avere colore e grafica unificati con fondo in verde scuro, scritte e marchi di colore bianco.

2. L'Amministrazione comunale potrà affidare, con apposito bando la gestione di determinate aree verdi e la fornitura dei cartelli su queste installati.

AUTOMEZZI PUBBLICITARI

ART. 29

1. In tutto il territorio comunale l'apposizione sui veicoli di pubblicità è disciplinata dall'art. 23 del CDS e dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione.

TITOLO V DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

NORME GENERALI

ART. 30

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare impianti di pubblicità visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari ritragenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.²
2. In tutto il territorio comunale, la pubblicità è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.
3. È vietato collocare, sia in modo permanente sia temporaneo, forme pubblicitarie sui pali per l'illuminazione pubblica fatte salve specifiche convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione Comunale previo parere dell'ente gestore dell'impianto; in ogni caso sarà possibile la collocazione su detti manufatti, previo parere dell'ente gestore degli impianti, di striscioni e stendardi per la promozione di iniziative e manifestazioni di pubblico interesse.
4. È vietato collocare qualsivoglia forma pubblicitaria sulle essenze arboree, in modo permanente o temporaneo.
5. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari direttamente sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali, a meno che non siano inseriti nelle transenne pedonali con i limiti indicati all'art. 18.
6. L'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario mobile posato al suolo (prismi), è vietata qualora non siano garantite idonee condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale.
7. Nei casi descritti nel presente testo e quando il Responsabile di procedimento lo ritenga necessario, l'installazione degli impianti è soggetta al parere della Commissione per il Paesaggio che valuterà oltre all'ubicazione, anche l'orientamento, la tipologia e la dimensione più idonea degli impianti fra quelle previste nel presente testo, al fine di assicurarne il corretto inserimento nel paesaggio ambientale e architettonico.
8. In caso di interventi pubblici per ristrutturazioni di ambiti urbani, potranno essere impartite prescrizioni vincolanti per il rifacimento degli apparati pubblicitari al fine di garantire il riordino e l'omogeneità nel nuovo contesto urbano.
9. La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 30 del Ptcp, è subordinata all'autorizzazione rilasciata dai competenti organi cui spetta la titolarità del vincolo.
10. La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico e artistico o in prossimità di essi, è subordinata alla concessione di nulla osta da parte della soprintendenza ai beni culturali ovvero beni monumentali relativamente alla compatibilità della collocazione (D. Lgs. 42/04).
11. È vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree comunali destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.

² Trascrizione del comma 1 dell'art. 23 del Codice della Strada.

12. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria sul muro di cinta degli edifici adibiti a sedi di ospedali e chiese.
13. In una stessa strada potranno essere posizionati cartelli e supporti informativi per le pubbliche affissioni con orientamento solo orizzontale o solo verticale e preferibilmente allineati con uguale altezza dal piano stradale.
14. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario nell'area di ripresa delle telecamere delle centrali operative di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale nonché in prossimità o in corrispondenza di intersezioni semaforizzate dotate di sistemi fissi di rilevamento del passaggio con semaforo rosso.
15. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.
16. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

ART. 31

1. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.
2. Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere a un unico criterio progettuale che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche descritte nei commi successivi.
3. Le strutture portanti (montanti o sostegni in genere) devono essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio antracite previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica. Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur in dimensioni adeguate alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente sia nei singoli elementi.
4. Gli impianti posti in aderenza a muro devono essere collocati in modo da risultare il più vicino possibile al muro stesso fatte salve le esigenze costruttive.
5. Le parti di impianto destinate a accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice ed essere costituite da una plancia in lamiera zincata.
6. Gli impianti a tabella, le bacheche, gli impianti che debbono essere resi inaccessibili per la presenza di elementi in movimento o parti delicate, possono essere dotati di vetrine apribili. Dette vetrine, siano esse luminose o no, devono essere realizzate con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura.
7. Ogni impianto deve essere realizzato con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza nonché resistenza agli agenti atmosferici e deve altresì essere rifinito anche sulla parte retrostante (pur se visibile solo parzialmente alla pubblica vista). Le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.
8. I materiali devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.).

nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi costitutivi degli impianti non devono presentare porosità o cavità superficiali che non possano essere facilmente pulite o ispezionate, o che favoriscano il ristagno d'acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

9. Gli impianti devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste:
 - a. Collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili;
 - b. Resistenza ai graffi e agli strappi superficiali;
 - c. Superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 m dal piano di calpestio.
10. Gli impianti pubblicitari debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire, in sicurezza e agevolmente, controlli e ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione e efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.
11. Le sorgenti luminose, definite come qualsiasi corpo illuminante o l'insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme, lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, devono essere conformi a quanto prescritto dagli Artt. 50, 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e successive modifiche e integrazioni.
12. E' sempre vietata l'illuminazione intermittente.
13. Tutti gli impianti pubblicitari devono essere dotati di targhetta con l'indicazione della società titolare della concessione e degli estremi della concessione stessa e dell'autorizzazione se su area privata o in demani diversi da quello comunale. La targhetta deve essere ben visibile e agevolmente accessibile ai controlli, ma non deve dar luogo a forme di pubblicità per il concessionario.

DISTANZE

ART. 32

1. L'installazione degli impianti pubblicitari, esternamente ai centri abitati, deve seguire le indicazioni e le limitazioni del Regolamento di applicazione del Codice della Strada D.Lgs 495/92, richiamate nel presente testo nei successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzata e effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a. 3 m dal limite della carreggiata;
 - b. 100 m dagli altri impianti pubblicitari;
 - c. 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - d. 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
 - e. 150 m prima dei segnali di indicazione;
 - f. 100 m dopo i segnali di indicazione;
 - g. 100 m dal punto di tangenza delle curve, come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada;

- h. 250 m prima delle intersezioni;
 - i. 100 m dopo le intersezioni;
3. Le distanze di cui al comma precedente si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui è richiesta la collocazione di impianti pubblicitari, esistano costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m e posti a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, la collocazione dell'impianto è ammessa in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. In nessun caso gli impianti possono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 4. La collocazione degli impianti pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove è consentita, è comunque vietata nei seguenti punti:
 - a. Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b. In corrispondenza delle intersezioni;
 - c. Lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20, del codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d. Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
 - e. In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f. Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g. Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h. Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 5. La collocazione degli impianti pubblicitari entro i centri abitati, e entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 4 ed è autorizzato e effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatte salve le deroghe previste dal comma 6:
 - a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
 6. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, le distanze previste dal precedente comma, limitatamente alle strade E) e F) di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, sono ridotte come di seguito indicato:
 - a. 15 m dagli altri impianti pubblicitari, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;
 - b. 20 m dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni, se posti parallelamente alla viabilità o in aderenza agli edifici;
 - c. 25 m dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni e 30 m dagli impianti semaforici, se posti perpendicolarmente alla viabilità;
 - d. 25 m dagli imbocchi dei sottopassaggi, delle gallerie e dalle intersezioni complesse e pericolose;

- e. 3,00 m dal limite della carreggiata priva di marciapiedi.
 - f. La collocazione di messaggi pubblicitari sui marciapiedi è consentita solo a filo del limite esterno degli stessi rispetto alla sede stradale e parallelamente alla strada o addossati a un fabbricato per una superficie espositiva non superiore a m. 5 mq per ciascun prospetto. Tale disposizione non si applica, fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dal CDS (D.Lgs. 285/1992) e dal Regolamento Di Esecuzione (D.P.R. n. 495/1992), rispetto alle paline per le farmacie, posti di soccorso pubblico nonché quelle per segnalare le fermate degli autobus e dei veicoli adibiti al servizio pubblico;
7. Per l'attuazione del precedente comma 6, in mancanza della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
 8. Nel centro abitato, fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non si applica il divieto di cui al comma 4, lettera "a", limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano la norma del comma 6, lettere "e" ed "f". Gli impianti pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
 9. Le norme di cui ai commi 2 e 5, e quella di cui al comma 4, lettera "c", non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, a una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 28, comma 1, del presente testo.
 10. Le distanze indicate ai commi 2 e 5, con l'eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati.
 11. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, nonché le transenne pedonali con superficie espositiva complessiva uguale o inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2; entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai precedenti commi 5 e 6, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 31, comma 1, del presente testo.
 12. Per i segni orizzontali reclamistici non si applica il comma 4 e le distanze di cui ai commi 2 e 5 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
 13. Fuori dai centri abitati, prima delle intersezioni, a una distanza non superiore a 500 m, è ammessa l'installazione di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere collocate a una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

NORME PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI TEMPORANEI

ART. 33

1. Gli impianti pubblicitari in forma temporanea potranno essere assenti solo nel rispetto del Codice della Strada e della tutela paesaggistica e architettonica.
2. Il requisito della temporaneità deve considerarsi rispettato non solo con riferimento alla durata della pubblicità esposta, ma anche per la struttura di supporto che deve essere amovibile al termine dell'esposizione. In tutti i casi non saranno ammesse forme sostitutive o surrogatorie della pubblicità permanente.

3. La pubblicità in questione dovrà in ogni modo riferirsi a manifestazioni e iniziative occasionali e limitate nel tempo.
4. Gli impianti temporanei sono ammessi unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferiscono, a partire dalla settimana precedente e fino alle 24 ore successive al termine della stessa. Trascorso tale termine, l'esposizione sarà considerata abusiva e quindi sanzionata ai sensi del D.Lgs. 507/93.
5. L'esposizione non potrà superare i 90 giorni consecutivi, salvo eventuale proroga di pari periodo.
6. Striscioni e standardi se posti su pali o su supporti murari, collocati sul limite esterno della carreggiata o sopra di essa, devono avere il bordo inferiore distante almeno 5,10 m da terra. Gli standardi installati su pali dell'illuminazione pubblica, collocati all'interno del marciapiede, devono distare almeno mt. 2,50 dal suolo se la loro proiezione ricade completamente sul marciapiede.
7. Per striscioni e standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari si riducono:
 - a. Fuori dal centro abitato: a m. 100;
 - b. Nel centro abitato: a m. 25.

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITÀ.

ART. 34

1. Il collocamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è consentito secondo le previsioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 10 dell'art. 51 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive eventuali modificazioni, come sostituito dall'art. 41 del D.P.R. 16/9/96 n. 610.
2. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.
3. L'uso del colore rosso, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari, è soggetto a particolare cautela al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale. Nell'ambito delle distanze disciplinate dal presente Regolamento, rispetto alle intersezioni stradali semaforizzate, l'uso dei colori giallo, rosso e verde deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può essere luminoso.
4. In particolare la collocazione dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo, di prescrizione e attraversamenti pedonali.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera al di fuori delle carreggiate stradali o nelle aree pedonali e ai bordi dei marciapiedi deve essere, in ogni suo punto, a una quota superiore di 1,5 ml. rispetto a quella della banchina stradale corrispondente o del marciapiede o dell'area pedonale in genere. Per le insegne a bandiera, le paline, gli standardi e gli striscioni, o qualunque altro impianto ammesso nelle presenti norme, aggettanti su spazi pubblici carrabili e/o pedonali, devono essere rispettate le seguenti distanze: 5,10 m di altezza da terra se sovrastanti o poste a filo delle aree carrabili, 2,50 m di altezza da terra su aree esclusivamente pedonali.
6. Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore a 1,5 metri e non ostacolare il movimento delle persone disabili.
7. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

8. Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le medesime prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente all'asse stesso.
9. È vietata qualsiasi forma pubblicitaria che venga propagandata a mezzo della segnaletica di indicazione, nonché la segnaletica pubblicitaria collocata nelle intersezioni stradali, nelle corsie di canalizzazione, in posizione che occulti i segnali stradali o le lanterne semaforiche. Sono altresì tassativamente vietati i messaggi pubblicitari installati su gruppi segnaletici già esistenti, ovvero su altre indicazioni o segnalazioni messe in opera dal Comune. La semplice segnalazione, indicante all'utente della strada una postazione di interesse generale, può essere autorizzata solamente in caso di comprovata necessità.
10. Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

TITOLO VI

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Z1 - ZONE PRECLUSE AGLI IMPIANTI.

ART. 35

1. Individuano gli ambiti e la viabilità vietati all'installazione degli impianti con esclusione di insegne e preinsegne. In esse sono comprese, le aree interessate dalla viabilità storica di livello provinciale, le aree di rispetto ai cimiteri e quelle per le quali si ritiene che la presenza di impianti pubblicitari produca un danno importante al decoro della zona.

Z2 - AMBITI DI LIMITAZIONE.

ART. 36

1. Individuano la rete viaria e gli ambiti nei quali la realizzazione di impianti pubblicitari è subordinata alla mancanza di spazi adeguati nelle restanti zone del piano. In queste zone sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, la pubblicità istituzionale, sociale e non-profit, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei.
2. In queste zone sono compresi tutti gli ambiti in PRG destinati alla tutela ambientale e paesaggistica a completamento delle zone di tutela del Ptcp nonché la viabilità storica d'interesse comunale, esterna al territorio urbanizzato.
3. La collocazione di impianti pubblicitari in queste zone può essere consentita fino a quando non esistano altre possibilità nel territorio, verificandone la presenza allo scadere del periodo di autorizzazione.
4. Per cartelli e tabelle le dimensioni massime degli impianti per l'affissione pubblicitaria non possono superare le misure di 200x140-140x200 cm.

Z3 a - ZONE URBANE CONSOLIDATE

ART. 37

1. Individuano gli ambiti urbani consolidati, così come evidenziati sulle tavole di PRG o nel Piano delle regole del PGT come di completamento. In queste zone tabelle e cartelli sono ammessi solo verticali di dimensioni 140x200 quando di natura istituzionale, sociale o non profit; anche orizzontali 200x140 se di natura commerciale.
2. Sono sempre ammesse le preinsegne, le insegne, gli impianti di servizio, gli stradari, gli impianti speciali nonché gli impianti temporanei e quelli autorizzati in base a progetti specifici approvati dalla Giunta Comunale.

Z3 b - ZONE PREFERENZIALI

ART. 38

1. Individuano i seguenti ambiti:
 - a. Insediamenti prevalentemente residenziali di nuova formazione attuati o non ancora attuati, ambiti di servizio esistenti o in progetto, aree per medie e grandi strutture commerciali di vendita e aree artigianali, nonché le aree di parcheggio pubblico di urbanizzazione secondaria poste entro i centri abitati così come evidenziati nelle tavole di Prg o PGT. In questi

ambiti, solo ed esclusivamente nelle zone destinate a parcheggio pubblico, sulla scorta di uno specifico progetto, è possibile realizzare un impianto generale con superficie espositiva massima del 3% dell'area continua destinata a parcheggio. Almeno il 10% della superficie espositiva, con un minimo di un supporto bifacciale, deve essere destinata all'affissione istituzionale, sociale e non profit. In tali ambiti i supporti ammessi sono i cartelli e le tabelle affissionali, di forme e dimensioni eguali. In aggiunta a ciò l'Amministrazione Comunale potrà prevedere uno stradario e impianti di servizio fino a un massimo del 1% dell'area destinata a parcheggio.

- b. arterie stradali di maggior visibilità, come evidenziati nella cartografia del presente piano, sulle quali è preferibile concentrare gli impianti. In questi ambiti, fatte salve le limitazioni del Codice della Strada, gli impianti dovranno essere uniformati in un unico tipo, preferibilmente 200x140 - 140x200 - 400x300, anche bifacciale, almeno per i tratti caratterizzati da continuità visiva.
2. Dagli ambiti di servizio, di cui alla precedente lettera "a", sono escluse le aree destinate a verde pubblico. In esse è ammessa l'installazione di soli impianti destinati alla pubblicità istituzionale, sociale e non profit.
3. le modifiche al Prg o al PGT, nonché l'approvazione dei piani particolareggiati, sono recapite di fatto dal presente piano.

ART. 39

Z4 - ZONE PRODUTTIVE E ASSIMILATE.

1. Individuano gli insediamenti artigianali, commerciali, industriali esistenti o di nuova formazione che, per dimensione e collocazione, consentono l'applicazione integrale delle norme del presente testo.
2. In queste zone sono ammesse tutte le tipologie di impianto individuate nel presente piano.

ART. 40

Z5 - ZONE DI RIQUALIFICAZIONE.

1. Ambiti individuati con apposito atto della Giunta Comunale, nei quali si riscontra un'alta presenza di impianti di diversa tipologia, caratterizzati da condizioni di scarsa manutenzione e con notevole disordine di forme. In essi sarà da prevedere un progetto di riconversione degli impianti secondo lo schema del comma seguente.
2. Il progetto dovrà perseguire la massima omogeneità di forme, dimensioni e colori dei supporti e dovrà contenere:
 - a. analisi dello stato attuale degli spazi pubblici interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo, nonché gli elementi in contrasto con il presente Piano;
 - b. proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Piano che:
 - tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali e architettoniche dello spazio pubblico
 - contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana
 - risponda alle esigenze di circolazione e di traffico
 - aumenti la funzionalità dello spazio con arredi che forniscano funzioni e informazioni ai cittadini

- aumenti la riconoscibilità dello spazio urbano con interventi specifici e con arredi personalizzati.
- c. In tali ambiti i nuovi impianti dovranno seguire una linea unitaria per l'uso di forme, colori e materiali e contribuire a costruire specifiche identità dei luoghi urbani oggetto dell'intervento

Z5 - STAZIONI DI SERVIZIO

ART. 41

1. Detti ambiti non sono individuati in cartografia, valendo per essi l'identificazione che ne deriva dalle relative autorizzazioni.
2. Fuori dai centri abitati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 4% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempre che gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
3. Fuori dai centri abitati, nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.
4. Fuori dai centri abitati nelle aree di servizio è ammessa la realizzazione di un'insegna su palina, che può avere dimensioni fino a 150x150 cm, con caratteri, simboli o marchi eventualmente illuminati posti su fondo schermato. Devono essere rispettate le seguenti distanze dal suolo: 5,10 m di altezza da terra in carenza di marciapiede se posta a filo della banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra, in carenza di marciapiede, se la massima sporgenza è posta a 1,50 m dalla banchina stradale; 2,50 m di altezza da terra in presenza di marciapiede con massima sporgenza arretrata di almeno 0,30 m dalla verticale del cordolo esterno del marciapiede medesimo.
5. Entro i centri abitati, nelle stazioni di servizio è vietata la collocazione di insegne su paline. Insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari possono avere una superficie complessiva non superiore al 4% dell'area destinata al servizio.
6. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
7. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e delle presenti norme.

1.

TITOLO VII PROCEDURA AMMINISTRATIVA

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 42

1. I mezzi pubblicitari non possono essere installati o esposti in luogo pubblico o da esso visibili, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Chiunque intende installare mezzi pubblicitari deve fare domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dal competente Servizio.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

ART. 43

1. Le domande, di cui al precedente articolo, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Muggiò, verranno esaminate dal Settore Sviluppo del Territorio, e saranno autorizzate o riceveranno motivato diniego entro 90 giorni dalla loro protocollazione.
2. I termini perentori di cui sopra sono sospesi, sino allo scadere del periodo assegnato per la presentazione della diversa soluzione o della documentazione integrativa richiesta, nel caso in cui il competente ufficio comunale, entro il termine di cui al comma precedente, inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse ovvero a produrre documentazione ulteriore o integrativa; il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
3. Nel caso di cui al comma 2, le domande presentate che non siano state integrate entro il tempo stabilito saranno archiviate.

EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI E REVOCHE

ART. 44

1. Le autorizzazioni hanno validità massima di tre anni, con possibilità di rinnovo in base a presentazione al Comune di Muggiò di apposita istanza. Tale istanza dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della decadenza dell'autorizzazione. Tutte le autorizzazioni sono rilasciate restando in ogni caso impregiudicati i diritti dei terzi.
2. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha carattere meramente precario e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale con preavviso di 90 giorni, comunque non prima di un anno dal rilascio, a meno di motivi di pubblica utilità, come meglio specificato al successivo comma 3.
3. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, o per l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

1. Fermo restando quanto indicato nel "Regolamento Comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29.06.1994, la domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa, deve essere presentata in carta resa legale al Protocollo Generale del Comune di Mugello ed indirizzata al Settore Sviluppo del Territorio, corredata dai seguenti documenti:
 - a. Progetto redatto da tecnico abilitato, quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica nell'osservanza delle presenti norme tecniche, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali del manufatto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia.
 - b. Rilievo dello stato di fatto in scala 1:20 per le vetrine e le bacheche.
 - c. Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - d. Documentazione fotografica che illustri lo stato di fatto e il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - e. Planimetria catastale del luogo interessato.
 - f. Autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che l'opera, escluse targhe e vetrofanie, sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto sarà calcolato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
 - g. Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
 - h. Nulla osta del proprietario dell'immobile o dell'Amministratore condominiale o autodichiarazione di proprietà.
 - i. Parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici qualora richiesto.
2. Per impianti posti nelle strade statali, regionali e provinciali, l'interessato deve presentare istanza di autorizzazione all'Ente proprietario della strada, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune per i tratti di strade provinciali o di altri enti e ditte private, correnti all'interno del centro abitato, individuato ai sensi del Codice della Strada con apposito provvedimento comunale.
4. Ogni domanda deve riferirsi a una sola attività e potrà comprendere più impianti, individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata previa autorizzazione del messaggio pubblicitario da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5/2/92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

1. Per l'installazione di striscioni, standardi, segni orizzontali reclamistici con caratteri di tempora-

neità, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti c), d), e), f), h), i) del precedente articolo, salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

2. Per l'esposizione di messaggi temporanei effettuata sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali cui si riferisce deve essere presentata comunicazione scritta al Protocollo Generale del Comune, nella quale sono indicati i messaggi pubblicitari, gli elementi essenziali dell'attività a cui si riferiscono, la superficie occupata e il periodo (non superiore a tre mesi). Copia della documentazione stessa, con riportato il timbro del protocollo del Comune, dovrà essere trattenuta dall'interessato e esibita in caso di controllo da parte del competente Comando VV.UU.
3. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare complessivamente i 6 mesi a esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

CASI PARTICOLARI DI AFFISSIONI DIRETTE

ART. **47**

1. I manifesti e le locandine affisse direttamente dagli interessati non necessitano di autorizzazione amministrativa ma devono assolvere l'imposta di pubblicità, se dovuta, e riportare comunque il timbro del concessionario. Possono essere affissi esclusivamente all'interno delle vetrine dei negozi previo accordo con i proprietari.
2. I manifesti e le locandine riferiti a spettacoli viaggianti, manifestazioni politiche e sportive potranno essere affissi a cura degli interessati esclusivamente, previa autorizzazione amministrativa e pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. I manifesti e le locandine dovranno essere rimossi entro le 48 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata abusiva e quindi sanzionabile ai sensi del D.Lgs n. 507/93.

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA

ART. **48**

1. Qualora s'intenda sostituire un'insegna, un cartello o un altro mezzo pubblicitario esistente, dovrà essere presentata domanda con le modalità previste all'art. 45, nell'osservanza delle presenti norme tecniche.
2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare solo il messaggio pubblicitario dell'insegna, deve fare domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La nuova autorizzazione sarà rilasciata dal competente ufficio, previo il solo parere dei Vigili Urbani.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. **49**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e decoro. Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze. Procedere alla rimozione in caso di decadenza o di revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto del-

l'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita a ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
 3. La targhetta deve essere agevolmente accessibile ma non deve mai assumere forme di manifesta pubblicità per il concessionario.
 4. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché al rispetto di ogni eventuale diritto di terzi o di quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
 5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 50

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

1. La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
2. L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
3. La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
4. La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
5. Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro sessanta giorni dalla data della notifica, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati;
6. Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario;
7. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di scadenza della stessa.

COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ E RESPONSABILITÀ

ART. 51

1. Sono a esclusivo carico del soggetto concessionario e/o autorizzato a cura del quale dovranno essere eseguiti il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino dell'intonaco e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature, la demolizione delle eventuali opere di fondazione, ed ogni opera utile a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso o spostato.

2. Il soggetto autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario o alla collocazione degli impianti è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione e all'autorizzazione a effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
3. In caso di cessazione dell'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione, e salvo richiesta di voltura da parte del nuovo utente nei casi ammissibili, l'impianto pubblicitario deve essere rimosso a cura e onere del soggetto cessante, ripristinando anche lo stato dei luoghi. Qualora non si provveda entro 90 giorni dalla data della cessazione, l'impianto verrà considerato abusivo e il soggetto inadempiente sarà passibile dei provvedimenti e delle sanzioni specifiche per le installazioni abusive.
4. Tutte le autorizzazioni di pubblicità si intendono rilasciate alla condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari.
5. Pertanto, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere gli impianti e la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Particolare cura dovrà essere espletata nell'evitare ogni forma di abbandono di materiale cartaceo intorno agli impianti che sarà considerata violazione delle prescrizioni del presente regolamento, fatta salva ogni violazione perseguibile dal vigente regolamento di igiene urbana.
6. L'Amministrazione comunale potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.
7. Le strutture pubblicitarie dovranno essere sempre installate con accuratezza e mantenute in ordine. In particolare: gli striscioni teltati dovranno essere ben tesi e i chiodi di sostegno rimossi dopo l'uso; i pali di sostegno dovranno essere posti e mantenuti perfettamente verticali, anche se il suolo è inclinato, essere corredati alla base di flange coprigiunto, essere periodicamente riverniciati in colore scuro; non dovrà essere lasciato a vista il cemento di pronta eventualmente usato per la loro installazione.
8. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro il termine che verrà di volta in volta stabilito dall'Amministrazione Comunale, fino a un massimo di 30 giorni, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o a indennità di sorta.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 52

2. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni.
3. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di cui si tratta, a carico del proprietario o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
4. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dalla autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine di 48 ore così come previsto nel "Regolamento comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29.06.1994. In caso di inottemperanza si pro-

cederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.

5. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto.
6. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore o del possessore del suolo privato su cui è installato l'impianto, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine massimo stabilito.
7. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo comma ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.
8. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, per le violazioni alle disposizioni della presente Normativa, nonché per la mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi del "Regolamento comunale" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29.06.1994, nonché di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dall'art. 24 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.
9. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IMPIANTI IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

ART. 53

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, anche se muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, ma che non rispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ovvero che non sono individuabili secondo le definizioni del titolo IV, o non ammessi da altri specifici progetti dell'Amministrazione comunale, debbono essere rimossi e eventualmente ricollocati in altro ambito entro la naturale scadenza dell'autorizzazione e comunque entro il 31/03/2010, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. I titolari delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 e che intendono adeguare o ricollocare i loro impianti, dovranno, entro e non oltre 150 giorni dall'entrata in vigore del presente piano, indirizzare domanda atta a ottenere la nuova autorizzazione. L'Amministrazione si pronuncerà sull'istanza di adeguamento entro e non oltre 90 giorni dal suo ricevimento. In caso di esito negativo ovvero in caso di mancata istanza di adeguamento, l'Amministrazione indicherà all'interessato la data entro cui l'impianto dovrà essere rimosso. Tale data non potrà comunque superare il 31.12.2009.
3. Il presente titolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato.